



METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DELLE UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICABILI AI FINI DELL'EROGAZIONE DI SUSSIDI PER LA PARTECIPAZIONE DI BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE E RAGAZZI IN OBBLIGO DI ISTRUZIONE AI CENTRI ESTIVI

1. Premesse e campo di applicazione

Il presente documento ha l'obiettivo di illustrare una proposta metodologica per la determinazione delle **unità di costo standard** applicabili ai fini dell'erogazione di sussidi per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi di natura sia pubblica che privata, che erogano servizi socio-educativi e di educazione motoria e sportiva, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Per gli interventi ad oggi finanziati a valere sulle risorse comunitarie, è stata prevista l'erogazione di un sussidio a fronte dei costi sostenuti dalle famiglie calcolato sulla base delle ricevute di pagamento presentate per il servizio erogato dai centri estivi (ricevute/fatture quietanzate).

L'Autorità di Gestione del POR Umbria FSE 2014-2020, anche a seguito di richiesta da parte del Responsabile di Attuazione (RdA) competente per materia, intende applicare i principi della semplificazione al fine di alleggerire il carico amministrativo sia per il RdA, connesso all'attività di raccolta e verifica dei documenti comprovanti la spesa che è particolarmente oneroso e complesso per tale intervento stante l'elevato numero dei destinatari e dei documenti stessi, sia per chi esercita la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale dei bambini/ragazzi destinatari degli interventi, nella documentazione che è tenuto a produrre.

La Regione Umbria si configura come beneficiario dell'operazione, mentre sono destinatari dell'intervento i bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione che partecipano al centro estivo.

Il documento è strutturato in quattro parti:

- un inquadramento generale delle opzioni di semplificazione dei costi normate dai Regolamenti comunitari per la programmazione 2014-2020 che configurano la cornice regolativa entro la quale determinare le unità di costo standard;
- analisi dei dati storici basata sui costi sostenuti per lo svolgimento delle attività in oggetto nell'ambito del POR Umbria FSE 2014-2020;
- la descrizione del metodo che, sulla base della rilevazione dei costi, conduce alla determinazione delle unità di costo standard applicabili per lo svolgimento di tali attività;
- le modalità di rimborso delle unità di costo standard.

2. Le opzioni di semplificazione dei costi previste dai Regolamenti

L'art. 67 par. 1 lett. b-c-d-e del Reg. (UE) n. 1303/2013 (RDC) e s.m.i e l'art.4 del DPR n. 22 del 05.02.2018 identificano le forme, diverse dal rimborso di costi reali effettivamente sostenuti, che le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere, ovvero le quattro tipologie di costi semplificati a cui si può fare ricorso.

Queste sono:

- 1) tabelle standard di costi unitari (UCS);
- 2) somme forfettarie;
- 3) finanziamenti a tasso forfettario;
- 4) finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni, ma basati sul rispetto di condizioni stabilite in un atto delegato adottato dalla Commissione Europea.

In caso di ricorso ai costi semplificati, il tracciato di ogni euro di spesa dei singoli documenti finanziari di supporto non è più necessario; i costi semplificati infatti modificano il concetto di spesa "sostenuta" dai beneficiari e, di conseguenza, anche ciò che può essere incluso nella domanda di pagamento da trasmettere alla Commissione Europea.

Nel caso di UCS, la "spesa sostenuta" che viene certificata alla Commissione è quella calcolata sulla base delle quantità o dei risultati realizzati e controllati.

Una volta scelto il costo semplificato che intende adottare, l'Autorità di Gestione (AdG) deve formalmente definirlo in anticipo attraverso una delle metodologie di calcolo descritte dai Regolamenti europei. L'AdG/RdA dovrebbe prevedere il ricorso alle opzioni di costo semplificato negli inviti a presentare proposte rivolte ai beneficiari o al più tardi nel documento che specifica le condizioni per il sostegno, precisandone le condizioni di ammissibilità.

L'articolo 67 (paragrafi 5 e 5bis) RDC individua le seguenti metodologie:

Metodologia 1: metodo di calcolo giusto, equo e verificabile

Metodologia 2: uso di costi semplificati stabiliti in altri ambiti

Metodologia 3: uso di tassi pre-stabiliti dai RDC e RFSE

Metodologia 4: progetto di bilancio (draft budget)

Più in particolare, nel caso della metodologia 1 il calcolo deve essere giusto, equo e verificabile.

Il metodo di calcolo è:

- Giusto, quando è ragionevole, ossia si basa su dati reali, non è eccessivo o estremo;
- Equo, quando non favorisce determinati beneficiari o operazioni rispetto ad altre, ma assicura la parità di trattamento;
- Verificabile, quando è documentabile e tracciabile attraverso una adeguata pista di controllo. L'AdG deve documentare come minimo: la descrizione del metodo di calcolo, comprese le principali fasi del calcolo; le fonti dei dati usati per l'analisi e i calcoli compresa una valutazione della pertinenza dei dati e della qualità degli stessi; il calcolo stesso.

I criteri sopra specificati possono essere soddisfatti dalle seguenti possibilità:

- uso di dati statistici, altre informazioni oggettive (indagini, ricerche di mercato, ecc.), o valutazioni di esperti.
- uso di dati dei singoli beneficiari. Vista l'onerosità del sistema, ad hoc per beneficiario, l'utilizzo di tale metodo viene suggerito dalla CE stessa nei casi in cui parti significative del Programma Operativo siano attuate da un singolo beneficiario.

3. Definizione delle unità di costo standard

3.1 L'analisi storica

Ai fini della definizione della unità di costo standard in oggetto è stato utilizzato un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come previsto all'art. 67 par. 5 lett. a RDC e di seguito si illustrano i risultati dell'analisi storica finalizzata a individuare l'universo delle operazioni i cui dati finanziari saranno utilizzati per stimare successivamente le unità di costo standard.

L'analisi storica è stata condotta sulle operazioni della programmazione 2014-2020 inerenti il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per la frequenza da parte dei bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi di natura sia pubblica che privata, che erogano servizi socio-educativi e di educazione motoria e sportiva.

Le spese si riferiscono alle operazioni approvate per le annualità 2020 e 2021 e sottoposte a controllo di ammissibilità anche su base campionaria.

Dall'analisi di tali operazioni sono emersi i seguenti risultati in termini di:

- numero di bambini/ragazzi destinatari del rimborso delle spese sostenute a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione al centro estivo;
- media settimanale del rimborso richiesto.

Entrambi i dati sono stati elaborati per età del bambino/ragazzo destinatario al 1° giugno dell'anno di frequenza del centro estivo, che può essere presa come data prima della quale non è presumibile l'apertura dei centri estivi stessi, per la concomitanza dell'anno scolastico non ancora concluso.

L'età viene considerata come variabile di analisi poiché negli avvisi adottati dalla Regione Umbria era previsto un rimborso settimanale differenziato per le fasce di età 0-3 anni e 4-16 anni del bambino/ragazzo.

Il risultato finale dell'analisi è riportato nella tabella seguente:

Età al 01/06 anno n	Bambini/ragazzi destinatari n.	Rimborso medio settimanale richiesto €
0-2	1.607	66,01
0	97	66,89
1	537	67,28
2	973	65,23
3	1.576	53,10
4-16	14.139	46,45
4	1.890	47,90
5	1.890	47,58
6	1.938	46,54
7	1.892	46,05
8	1.683	45,84
9	1.533	45,61
10	1.331	45,53
11	933	45,91

Età al 01/06 anno n	Bambini/ragazzi destinatari n.	Rimborso medio settimanale richiesto €
12	575	46,03
13	289	45,51
14	124	47,06
15	47	48,02
16	14	48,57
TOTALE	17.322	48,87

3.2 Metodo per la determinazione delle unità di costo standard

Le unità di costo standard (UCS) sono definite sulla base dei dati estratti dal campione di operazioni selezionate, considerando il contributo medio settimanale richiesto dalle famiglie. Il dato è stato aggregato per tre fasce di età, tenendo conto della variabilità del livello di rimborso evidenziato nella precedente tabella, e per ogni fascia di età è stato preso l'importo più basso tra quelli rilevati per le singole età che ne fanno parte (e non quello medio della fascia), per assicurarsi che nessuno percepisca un importo standard superiore a quanto accertato dall'analisi storica.

Come illustrato nella tabella che segue, sono di conseguenza definibili ex ante tre unità di costo standard applicabili a differenti fasce di età, dove l'età viene calcolata al 1° giugno di ogni anno, che può essere presa come data prima della quale non è presumibile l'apertura dei centri estivi stessi, per la concomitanza dell'anno scolastico non ancora concluso.

Età al 01/06 anno n	UCS settimanale per partecipazione ai centri estivi
0-2	65,23
3	53,10
4-16	45,51

Nel costo unitario determinato rientrano tutti i costi ammissibili direttamente connessi alla fornitura di beni e servizi di base nel settore dell'erogazione di servizi socio-educativi e di educazione motoria e sportiva.

4. Individuazione delle modalità di rimborso delle unità di costo standard

Gli importi settimanali delle UCS vengono riconosciuti a seguito della verifica dell'effettiva iscrizione del bambino/ragazzo alla settimana e del mantenimento della stessa per tutto il periodo di riferimento. Nel caso in cui non sia mantenuta l'iscrizione non verrà riconosciuta l'unità di costo standard.

Al fine di ottenere il contributo, chi esercita la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale dei bambini/ragazzi destinatari dell'intervento dovrà dichiarare, tramite apposita modalità prevista dall'Avviso, le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del bambino/ragazzo;
- dati del centro estivo;
- iscrizione settimanale del bambino/ragazzo ed il mantenimento della stessa;
- importo totale UCS richiesto.

Ai fini della liquidazione del contributo, il RdA dovrà verificare, anche in modalità campionaria, i dati dichiarati da chi esercita la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale del bambino/ragazzo destinatario dell'intervento anche presso il centro estivo.

Ai fini della verifica amministrativa/documentale on desk e nel rispetto di quanto previsto da Si.Ge.Co. POR Umbria FSE, il RdA dovrà accertare, anche presso il centro estivo, l'iscrizione settimanale del bambino/ragazzo ed il mantenimento della stessa.